



**Comune di Val della Torre**  
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**della GIUNTA COMUNALE N. 19 del 31/03/2021**

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 COMM  
816 E 847 DELLA LEGGE N. 160/2019**

L'anno duemilaventuno, addì, trentuno, del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti trenta, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TAPPERO Carlo – Sindaco	Presente
2. TESTA Laura – vice Sindaco	Presente
3. NONNATO Alessandro - Assessore	Presente
4. FERRERO Giovanna – Assessore	Presente
5. BOSSU' Massimo - Assessore	Presente
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dr. MORRA Paolo Oreste il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TAPPERO Carlo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 816 E 847 DELLA LEGGE N. 160/2019

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 il quale stabilisce che:

*“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

VISTO l'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019 che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;*

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 08/03/2021 con la quale è stato istituito ed approvato il “Regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” previsto dall'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che il Comune di Val della Torre non ha individuato superfici idonee da destinare ad aree mercatali e che pertanto non è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita:

*"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

VISTA la legge 30.12.2020, n. 178, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30.12.2020 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO l'art. 151 del T.U. del 18.08.2000, n. 267 che stabilisce che il Bilancio di Previsione è approvato entro il trentuno dicembre dell'anno precedente cui si riferisce;

DATO ATTO che:

- relativamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, il Ministro dell'Interno con D.L. 18 maggio 2020, n. 34 (art. 106, comma 3b) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha disposto un primo differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;
- il termine di cui sopra è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021;
- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (art. 30, comma 3), stabilisce l'ulteriore rinvio per l'approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO pertanto che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati è demandata alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;

VISTO l'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019 che testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 3963 residenti per cui le tariffe standard risultano essere le seguenti:

- 1) tariffa annuale art. 1, commi 826-841 Legge n. 160/2019: € 30,00
- 2) tariffa giornaliera art. 1, commi 827-842 Legge n. 160/2019: € 0,60
- 3) tariffa per occupazioni con cavi e condutture art. 1, comma 831 Legge n. 160/2019: € 1,50 ad utenza;

RITENUTO che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

DATO ATTO che sono stati individuati i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

CONSIDERATO, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO ATTO altresì che le nuove tariffe:

- sono state determinate con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;
- sono omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

VALUTATO di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alle zone del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge n. 160/2019 e dal regolamento istitutivo del nuovo canone non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nel nuovo canone;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

RICHIAMATA la nota in data 23/03/2021 del Dipartimento delle Finanze - Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021 - Indicazioni operative - che recita:

*“I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”. “;*

VISTI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Fiscalità Locale e contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Risorse umane, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con votazione UNANIME e favorevole, espressa in forma palese,

## DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le tariffe per l'anno 2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, istituito ai sensi della Legge n. 160/2019, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione.
- 2) DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Val della Torre.

- 3) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare della posizione organizzativa dell'Area Servizi Demografici e Fiscalita' Locale, demandandogli al contempo gli adempimenti conseguenti e successivi

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
*(firmato digitalmente)*  
Carlo TAPPERO

IL SEGRETARIO GENERALE  
*(firmato digitalmente)*  
Dr. Paolo Oreste MORRA